



Legge 15 novembre 1995 n.125 (pubblicata il 24 novembre 1995)

**MODIFICHE ALLA DOTAZIONE ORGANICA DI CUI ALL'ALLEGATO "A" ALLA
LEGGE 17 settembre 1993 n.106**

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 15 novembre 1995.

DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO

Art. 1

In attuazione degli Accordi Pubblica Amministrazione e Organizzazioni Sindacali, sottoscritti in data 23 febbraio 1994 e 30 novembre 1994, è modificata la Dotazione Organica dell'Ufficio Tributario, di cui al Titolo IV - Capitolo II - dell'Allegato "A" alla Legge 17 settembre 1993 n.106, secondo l'Allegato n.1 alla presente legge.

Art. 2

Per la copertura dei posti di nuova istituzione di cui all'Allegato n.1 saranno applicati i criteri previsti dalla Legge 17 settembre 1993 n.106.

Il personale, che in attuazione della citata legge, ha ricoperto qualifiche che si configuravano come carriera rispetto alla posizione originaria, non beneficerà di ulteriori progressioni di carriera.

Art. 3

Nell'ambito della Dotazione Organica dell'Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica di cui al Titolo XIII dell'Allegato "A" alla Legge 17 settembre 1993 n.106 sono istituiti n.3 posti di "OPERATORE ALLA PROMOZIONE E ALLA MARCOFILIA" come da Allegato n.2 alla presente legge.

Art. 4

I posti di "OPERATORE CED" - Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica - livello 5 - sono elevati da n.5 a n.9.

Art. 5

Sono soppressi i posti di "ADDETTO DI CONTABILITA'" - livello 4 - e i posti di "ADDETTO ALLA PROMOZIONE E ALLA MARCOFILIA" - livello 4 - Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica.

Il personale che occupa i posti di cui al primo comma, che vengono soppressi, va a ricoprire, in base al proprio stato giuridico, i posti corrispondenti che sono istituiti agli artt. 3 e 4 della presente legge.

Art. 6

Gli effetti giuridici ed economici conseguenti agli inquadramenti derivanti dalle modifiche alla Dotazione Organica previste agli articoli precedenti decorrono dal 1° gennaio 1993.

DIPARTIMENTO SANITÀ E SICUREZZA SOCIALE

Art. 7

Nelle Disposizioni Particolari dei posti di "TECNICO DI AUDIOMETRIA" e di "VIGILATRICE D'INFANZIA" di cui al Titolo VIII - Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale - Capitolo II - Personale del Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale - A-Personale Sanitario Ausiliario e Socio-Sanitario - dell'Allegato "A" alla Legge 17 settembre 1993 n.106, è inserita la seguente previsione: "Viene corrisposta una indennità di funzione".

Art. 8

I Titoli di Studio per i sottoelencati posti di cui al Titolo VIII - Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale - Capitoli VII e XI - previsti dalla Dotazione Organica, Allegato "A" alla Legge 17 settembre 1993 n.106, sono così modificati:

- "AIUTO RADIOLOGO" - Servizio Ospedaliero e Specialistico - Servizio Radiologia -:

"Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita da almeno 5 anni con specializzazione nella materia specifica o con 5 anni di servizio specifico".

- "PSICOLOGO DELL'ETA' EVOLUTIVA" - Settore Socio-Sanitario - Servizio Minori -:

"Laurea in Psicologia; Laurea in Pedagogia, con indirizzo psicologico. Con corso di specializzazione o perfezionamento almeno biennale ovvero 5 anni di servizio nel Settore Socio-Sanitario".

- "EDUCATORE TECNICO SERVIZIO NEURO PSICHIATRICO" - Settore Socio-Sanitario - Servizio Neuro Psichiatrico -:

"Diploma di Scuola Media Superiore o corso legalmente riconosciuto attinente alle mansioni da svolgere".

- "EDUCATORE TECNICO ATELIER SERVIZIO MINORI" - Settore Socio-Sanitario - Servizio Minori -:

"Diploma di Scuola Media Superiore ad indirizzo tecnico o corso legalmente riconosciuto attinente alle mansioni da svolgere".

Art. 9

In applicazione dell'Accordo fra la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali sottoscritto in data 27 febbraio 1995 le qualifiche e i livelli retributivi per i sottoelencati posti, di cui alla Dotazione Organica, Allegato "A" alla Legge 17 settembre 1993 n.106 - Titolo VIII - Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale -, sono così modificati:

- "ASSISTENTE SANITARIO" - Cap. II - Personale del Dipartimento - A-Personale Sanitario Ausiliario e Socio-Sanitario -

- Qualifica Esperto Tecnico Sanitario

- Livello retributivo8 (Vedi successivi artt.10 e 11).

- "ASSISTENTE SOCIALE" - Cap. II - Personale del Dipartimento - A-Personale Sanitario Ausiliario e Socio-Sanitario -

- Qualifica Esperto Sociale

- Livello retributivo8 (Vedi successivi artt.10 e 11).

- "DIETISTA" - Cap. II - Personale del Dipartimento - A-Personale Sanitario Ausiliario e Socio-Sanitario -

- Qualifica Esperto Tecnico Sanitario

- Livello retributivo8 (Vedi successivi artt.10 e 11).

- "ASSISTENTE OFTALMOLOGIA" - Cap. II - Personale del Dipartimento - A-Personale Sanitario Ausiliario e Socio-Sanitario -

- Qualifica Esperto Tecnico Sanitario

- Livello retributivo8 (Vedi successivi artt.10 e 11).

- "OSTETRICO" - Cap. VII - Servizio Ospedaliero e Specialistico - F-Divisione di Ostetricia e Ginecologia -

- Qualifica Esperto Tecnico Sanitario

- Livello retributivo8 (Vedi successivi artt.10 e 11).

- "TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE" - Cap. VII - Servizio Ospedaliero e Specialistico - G-Divisione Ortopedia, Traumatologia, Fisiatria e Chirurgia della mano -

- Qualifica Esperto Tecnico Sanitario

- Livello retributivo8 (Vedi successivi artt.10 e 11).

- "TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA" - Cap. VII - Servizio Ospedaliero e Specialistico - I-Servizio Radiologia -

- Qualifica Esperto Tecnico Sanitario

- Livello retributivo 8 (Vedi successivi artt. 10 e 11).

- "TECNICO SPECIALIZZATO LABORATORIO ANALISI" - Cap. VII - Servizio Ospedaliero e Specialistico - L-Servizio Laboratorio Analisi -

- Qualifica Esperto Tecnico Sanitario

- Livello retributivo 8 (Vedi successivi artt. 10 e 11).

- "OPERATORE CHIMICO" - Cap. IX - Servizio Igiene Ambientale -

- Qualifica Esperto Tecnico

- Livello retributivo 8 (Vedi successivi artt. 10 e 11).

- "TECNICO DI TECNOLOGIE ED AMBIENTE" - Cap. IX - Servizio Igiene Ambientale -

- Qualifica Esperto Tecnico

- Livello retributivo 8 (Vedi successivi artt. 10 e 11).

- "LOGOPEDISTA" - Cap. XI - Settore Socio-Sanitario - B-Servizio Minori -

- Qualifica Esperto Tecnico Educativo

- Livello retributivo 8 (Vedi successivi artt. 10 e 11).

- "TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE" - Cap. XI - Settore Socio Sanitario - B-Servizio Minori -

- Qualifica Esperto Tecnico Sanitario

- Livello retributivo 8 (Vedi successivi artt. 10 e 11).

- "PSICOLOGO DELL'ETA' EVOLUTIVA" - Cap. XI - Settore Socio-Sanitario - B-Servizio Minori -

- Qualifica Esperto in Attività Professionale

- Livello retributivo 9 (Vedi successivi artt. 10 e 11).

- "TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA" - Cap. XI - Settore Socio-Sanitario - A-Servizio NeuroPsichiatrico -

- Qualifica Esperto Tecnico Sanitario

- Livello retributivo⁸ (Vedi successivi artt.10 e 11).

Art. 10

Dal 1° luglio 1995, in sostituzione delle indennità legate al titolo di studio oltre la Maturità e la Laurea, previste dal Decreto 27 aprile 1995 n.59, sono attribuiti il nuovo livello retributivo e la nuova qualifica ai dipendenti che ricoprono uno dei posti d'organico di cui al precedente articolo 9, e che:

a) siano in possesso del titolo di studio o comunque inquadrati nei posti previsti dalla Legge 17 settembre 1993 n.106; per il posto di "Psicologo dell'Età Evolutiva" si richiede il possesso del titolo di studio di cui al precedente art.8;

b) abbiano una anzianità' di servizio nella qualifica di almeno 6 anni.

I dipendenti già in ruolo con una anzianità di servizio nella qualifica inferiore a 6 anni o che accederanno ai posti di cui al precedente art.9 con i titoli di studio previsti dalla Legge 17 settembre 1993 n.106 e sue modifiche acquisiranno il livello retributivo previsto dalla presente legge al compimento del sesto anno di servizio nella qualifica.

Nel periodo che precede, ai dipendenti di cui al superiore comma verrà corrisposto il livello immediatamente inferiore fermo restando le qualifiche di cui alla presente legge.

Art. 11

In via transitoria coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge percepiscono l'indennità legata al titolo di studio oltre la Maturità o la Laurea, di cui al Decreto 27 aprile 1995 n.59, continuano a percepirla fino all'inquadramento al livello superiore in applicazione della presente legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 13

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 23 novembre 1995/1695 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Piero Natalino Mularoni - Marino Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio L. Volpinari

ALLEGATO N.2

Titolo XIII

AZIENDA AUTONOMA DI STATO

FILATELICA E NUMISMATICA

POSTI N.3 OPERATORE ALLA PROMOZIONE E ALLA MARCOFILIA

FUNZIONI

- Svolge le funzioni relative alle attività di settore ricevendo le disposizioni del Coordinatore;
- gestisce il carico per la preparazione di annate filateliche e confezioni omaggio numismatiche e filateliche;
- gestisce il carico per la preparazione di annulli speciali;
- gestisce il servizio abbonati marcofilo che comporta le seguenti funzioni: immissione in terminale di dati anagrafici e dati relativi ai versamenti effettuati dai clienti; gestione dei depositanti marcofilo; fatturazione e conseguente preparazione delle spedizioni; funzioni di segreteria implicanti rapporti diretti e non con gli abbonati marcofilo.
- E' tenuto a partecipare alle esposizioni, mostre o manifestazioni della filatelia e numismatica.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

TITOLO DI STUDIO- Diploma Scuola Media Inferiore con qualificazione/specializzazione

QUALIFICA- Operatore Amministrativo Contabile

LIVELLO RETRIBUTIVO- 5